

Attenzione alla compilazione della "scheda carburante"

Scritto da amministratore

Lunedì 18 Marzo 2013 12:01 -

La sentenza.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 15 marzo 2013, n. 6606 ha evidenziato che l'IVA per le schede carburante è detraibile solo se queste sono compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte. Le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti e, quindi, anche la documentazione extracontabile, legittimano l'accertamento induttivo.

La fattispecie.

Un Consorzio per l'anno d'imposta 1996 impugnava un avviso di accertamento a seguito di un accesso dell'GDF. La Guardia di Finanza aveva rilevato la sovrapproduzione di costi per attività di trasporto da parte dei soci, in relazione al maggior importo chilometrico indicato rispetto al numero dei chilometri risultante dai fogli di viaggio e dal controllo dei dischi cronotachigrafi. I verificatori avevano pure rilevato la sovrapproduzione per tariffa chilometrica dei soci che noleggiavano autocarri dal Consorzio, l'esistenza di schede carburante compilate in malo modo e la fatturazione di spese di manutenzione relative ai mezzi noleggiati.

La legittimità dell'accertamento

Sia la CTP che la CTR avevano parzialmente annullato l'accertamento, ritenendolo non sufficientemente motivato. L'Agenzia delle Entrate, pertanto, ricorreva in cassazione. La Corte ha ritenuto la censura fondata ed ha cassato la sentenza di secondo grado, decidendo la causa nel merito.

I fogli di viaggio quali elementi extracontabili probatori .

Ad avviso della Corte di Cassazione, la CTR ha sbagliato nel non riconoscere valore probatorio alla documentazione extracontabile, ovvero, ai fogli di viaggio, ai dati dei tachigrafi, agli itinerari risultanti dalle bolle di accompagnamento etc. che l'Agenzia delle Entrate ha posto a base dell'accertamento. Così facendo il giudice di merito è incorso nel duplice vizio di falsa

Attenzione alla compilazione della "scheda carburante"

Scritto da amministratore
Lunedì 18 Marzo 2013 12:01 -

applicazione dell'art. 39, comma primo, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, avendo, da un lato, presupposto che le presunzioni semplici non potessero essere idonee a sorreggere l'accertamento induttivo, in assenza di controprova del Consorzio, dall'altro, escluso il valore che invece la giurisprudenza attribuisce alla documentazione extracontabile.

L'onere della prova in capo al contribuente.

La Corte ha ritenuto plausibile che la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del D.P.R., n. 600/1973, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli articoli 2709 e seguenti C.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attività svolta. Ne consegue che detta "contabilità in nero", per il suo valore probatorio, legittima di per sé, e a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo, "incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli".

Detrazione IVA e deduzione IRES

Per quanto attiene le schede carburante considerate illegittimamente realizzate, la Corte ha dato continuità all'orientamento in base al quale, **in tema di IVA**, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa

è subordinata al fatto che le dette schede, che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte.

Il medesimo principio

è stato affermato con riguardo
all' IRES

. La facoltà, pertanto, di dedurre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata al fatto che le schede carburante siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa.